



Libretti di risparmio al portatore: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 17/03/2019

Libretti al portatore, rapporti fra la banca e il depositante, delitto di falsità ideologica nel caso di falsa denuncia di smarrimento di libretti di risparmio al portatore.

Reato di falsità ideologica in atto pubblico: quando sussiste?



Il **reato di falsità ideologica** commessa dal privato in **atto pubblico** (articolo 483 c.p.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (nella specie, è stato escluso il reato, con conseguente annullamento della condanna per il reato di cui all'articolo 483 c.p. relativamente alla condotta dell'imputato cui era stato contestato di avere falsamente denunciato lo smarrimento di libretti di risparmio al portatore, sul rilievo che, in tale caso, la denuncia non costituisce prova del fatto denunciato, potendo sempre il portatore del titolo dimostrare la legittimità del possesso).

Cassazione penale sez. V, 15/01/2018, n.5365

Libretti di deposito pagabili al portatore: opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale

I libretti di deposito pagabili al portatore sono sostanzialmente titoli di credito caratterizzati dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante (deposito a risparmio) e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto medesimo dato che, sempre secondo le regole generali, sono opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale.

Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, n.24543

Deposito pecuniario e libretto di deposito a risparmio

Il **diritto del portatore** che abbia il possesso del documento viene meno se il libretto perda l'efficacia di titolo di credito, nel caso previsto dall'art. 9 l. n. 948 del 1951, che ricorre quando, al termine della procedura di ammortamento promossa a seguito di **smarrimento, distruzione o sottrazione**, sia pronunciata l'inefficacia giuridica del **libretto** con decreto contro il quale è possibile introdurre un giudizio d'opposizione che tende a far risolvere la questione se il documento spetti all'ammortante o all'opponente detentore: quest'ultimo deve provare di aver acquistato la titolarità del credito da esso portato anteriormente all'ammortamento, onere che può essere assolto dimostrando di aver posseduto quest'ultimo prima dell'ammortamento, spettando quindi all'ammortante dare la prova contraria che l'acquisto del possesso sia avvenuto in mala fede ovvero che il credito sia stato successivamente trasferito dal detentore.



Cassazione civile sez. I, 15/05/2015, n.10022

Rapporti fra banca e depositante

In tema di **deposito bancario**, l'emissione dei documenti di legittimazione o titoli rappresentativi (nella specie, un certificato di deposito al portatore e due libretti di risparmio al portatore) non spiega influenza nei rapporti fra banca e depositante, essendo la prima tenuta alla restituzione verso il secondo delle somme di danaro, di cui ha acquistato la proprietà, e non dei documenti probatori, i quali, ai sensi dell'art. 1835 c.c., assolvono alla diversa funzione certificativa dell'esistenza del diritto del cliente verso la banca; ne consegue che, in caso di sequestro di dette somme, poi convertito in pignoramento, il vincolo concerne il credito esistente all'atto della notifica del provvedimento cautelare, con obbligo di pagamento — in favore dei creditori del depositante — secondo gli ordini impartiti con il provvedimento di assegnazione.

Cassazione civile sez. III, 07/02/2012, n.1689

Quando è escluso il pegno irregolare?

È corretta la decisione emessa in appello che ha escluso la ricorrenza di un pegno irregolare, perché qualora il cliente della banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati quale un **libretto di deposito al risparmio**, anche al portatore, senza conferire alla banca il potere di disporre del relativo diritto, non ricorre l'ipotesi di pegno irregolare e si rientra invece nella disciplina del **pegno regolare** (art. 1997, 2784 e ss. c.c.).

Cassazione civile sez. I, 12/09/2011, n.18597

Rilascio del duplicato di libretti al portatore

Deve escludersi che l'art. 15 l. n. 948 del 1951 nel prevedere che il rilascio del duplicato di libretti nominativi o al portatore estingue nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato, possa interpretarsi nel senso che le ragioni in questione siano la tutela eccezionale e residuale di cui all'art. 2041 c.c.

Cassazione civile sez. III, 10/03/2011, n.5701

Consegna del certificato di deposito al portatore al



creditore pignoratizio

L'art 2800 c.c., il quale condiziona l'**esistenza della prelazione**, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli art. 1997 e 2786 c.c., la **consegna del titolo** (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo **spossessamento del debitore**.

Cassazione civile sez. I, 25/03/2009, n.7214

Presentazione del libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore

Alla luce del generale obbligo di particolare **correttezza** e **diligenza** che grava sulla banca nell'esecuzione dei contratti con i clienti, l'art. 1836 c.c. impone che, in caso di presentazione di libretto di deposito a risparmio pagabile al portatore, vengano realizzate tutte le attività strumentali necessarie a garantire l'effettivo titolare del diritto; conseguentemente alla banca compete il potere-dovere di esercitare il controllo sulla **legittimazione del presentatore** e sulla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio della pretesa, provvedendo, qualora ricorrano circostanze tali da giustificare il sospetto che il presentatore non sia titolare del diritto alla restituzione, agli opportuni **accertamenti** (identificazione, richiesta di chiarimenti) e se del caso rifiutando il rimborso; pertanto, la banca che adempie la prestazione nei confronti del terzo senza assumere le necessarie cautele versa in stato di colpa grave e non è liberata dall'obbligo di restituzione nei confronti del vero titolare.

Cassazione civile sez. I, 23/06/2008, n.17039